



TESTI APPROVATI

P9_TA(2021)0497

Strumento per gli appalti internazionali *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo del regolamento

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato *interno* degli appalti *pubblici* dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti *pubblici* dei paesi terzi

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso di *operatori economici*, beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di *operatori economici*, beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti dei paesi terzi

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0337/2021).

Testo della Commissione

Emendamento

(5) *L'accordo multilaterale rivisto dell'OMC sugli appalti pubblici prevede solo un accesso limitato delle imprese dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi e si applica solo a un ristretto numero di membri dell'OMC che sono parti di detto accordo. L'accordo rivisto sugli appalti pubblici è stato concluso dall'Unione nel dicembre 2013.*

soppresso

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) In seno all'OMC e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti **pubblici** dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

(6) In seno all'OMC e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura dei mercati internazionali degli appalti dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *L'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici e gli accordi commerciali dell'UE che comprendono disposizioni in materia di appalti prevedono l'accesso al mercato per gli operatori economici dell'Unione solo nei mercati degli appalti di paesi terzi che sono parti di tali accordi.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Se **il** paese **in questione** è parte dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC o ha concluso con l'Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti **pubblici**, la Commissione dovrebbe applicare i meccanismi di consultazione e/o le procedure di risoluzione delle controversie di cui **all'accordo** quando le pratiche restrittive si riferiscono ad appalti contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti **dal paese in questione** nei confronti dell'Unione.

Emendamento

(7) Se **un** paese **terzo** è parte dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC o ha concluso con l'Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti, la Commissione dovrebbe applicare i meccanismi di consultazione e/o le procedure di risoluzione delle controversie di cui **a tali accordi** quando le pratiche restrittive si riferiscono ad appalti contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti **da tale paese terzo** nei confronti dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti e delle concessioni alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) **La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, contiene soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della**

Emendamento

soppresso

politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 85 e 86. Tali disposizioni hanno un ambito di applicazione limitato e dovrebbero essere sostituite.

¹⁶ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ stabilisce le norme e le procedure atte a garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione previsti da accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Non esistono norme e procedure per il trattamento di beni e servizi non contemplati in accordi internazionali.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce le norme e le procedure atte a garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione previsti da accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Non esistono **tali** norme e procedure per il trattamento di **operatori economici**, beni e servizi non contemplati in accordi internazionali.

⁴ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) *Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che* gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti *pubblici* e delle concessioni *siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva* applicazione.

Emendamento

(11) Gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato *degli appalti e delle concessioni richiedono, tra l'altro, la parità di trattamento per gli operatori economici provenienti da tali paesi. Di conseguenza, le misure adottate a norma del presente regolamento sono applicabili solo a operatori economici, beni o servizi provenienti da paesi che non sono parti dell'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici o di accordi commerciali bilaterali o multilaterali con l'Unione che contemplano impegni* in materia di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni *o da paesi che sono parti di tali accordi ma solo per quanto concerne le procedure di appalto per beni, servizi o concessioni non contemplati da tali accordi. A prescindere dall'applicazione delle misure adottate a norma del presente regolamento e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019 dal titolo "Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE"^{1 bis} e con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli operatori economici di paesi terzi che non hanno stipulato alcun accordo che preveda l'apertura del mercato degli appalti dell'Unione o i cui beni, servizi e lavori non siano contemplati da un tale accordo non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'Unione e potrebbero esserne esclusi.*

^{1bis} C(2019) 5494 final.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) ***Gli obiettivi*** di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti ***pubblici*** e delle concessioni dei paesi terzi ***protetti da misure o pratiche restrittive e discriminatorie e di preservare pari condizioni di concorrenza nel mercato interno richiedono che si faccia riferimento alle norme sull'origine non preferenziale stabilite dalla legislazione dell'UE affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e servizi sono contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione.***

Emendamento

(12) ***L'efficace applicazione delle misure adottate a norma del presente regolamento al fine*** di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti e delle concessioni dei paesi terzi ***richiede un insieme chiaro di norme sull'origine per operatori economici, beni e servizi.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del ***regolamento (CEE) n. 2913/1992***⁵.

⁵ ***Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).***

Emendamento

(13) Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 59 a 62 del ***regolamento (UE) n. 952/2013***⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵ ***Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta.

Emendamento

(14) È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. ***L'origine di una persona giuridica dovrebbe essere il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale. Il criterio dell'attività commerciale sostanziale non dovrebbe permettere di eludere eventuali misure adottate a norma del presente regolamento mediante la costituzione di società fittizie. Il termine "attività commerciale sostanziale" si riferisce a un concetto utilizzato nell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi. Nel diritto dell'Unione, esso è equivalente all'espressione "collegamento effettivo e permanente con l'economia" ed è strettamente connesso al diritto di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione pubblica regolarmente linee guida basate sulla giurisprudenza relativa al diritto di stabilimento in cui si affronta, tra l'altro, il concetto di legame effettivo o stabile e permanente con l'economia. Anche nell'articolo 86 della direttiva 2014/25/UE si fa riferimento al concetto di "legame diretto ed effettivo con l'economia", equivalente al concetto di "attività commerciale sostanziale".***

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi in via di sviluppo e la loro integrazione nella

Emendamento

soppresso

catena del valore globale, che costituisce la base per la creazione, da parte dell'Unione, del sistema di preferenze generalizzate di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ il presente regolamento, in conformità delle regole dell'Unione sull'origine non preferenziale, non dovrebbe applicarsi alle offerte in cui più del 50 % del valore complessivo dell'offerta è costituito da beni e servizi originari dei paesi meno sviluppati che beneficiano del regime "Tutto tranne le armi" o dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, definiti rispettivamente agli allegati IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012.

⁶ *Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).*

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere le piccole e medie imprese, è opportuno che il presente regolamento non si applichi nemmeno alle offerte presentate da PMI, stabilite nell'Unione, che svolgono un'attività commerciale sostanziale che comporta un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per valutare se esistono misure o pratiche **restrittive e/o discriminatorie** in un paese terzo, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti **pubblici** e di concessioni del paese in questione **garantisca** trasparenza in linea con le norme internazionali **in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione** nei confronti dei beni, servizi **e** operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le singole amministrazioni aggiudicatrici o i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche **discriminatorie** nei confronti di beni, servizi **e** operatori economici dell'Unione.

Emendamento

(17) Per valutare se esistono misure o pratiche **specifiche** in un paese terzo **che potrebbero comportare restrizioni all'accesso di beni, servizi o operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni**, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale, **le norme o altre misure** in materia di appalti e di concessioni del paese in questione **garantiscono** trasparenza in linea con le norme internazionali **e non comportino restrizioni gravi e ricorrenti** nei confronti dei beni, servizi **o** operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le singole amministrazioni aggiudicatrici o i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche **restrittive** nei confronti di beni, servizi **o** operatori economici dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre che la Commissione possa, **di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro**, avviare in qualsiasi momento un'indagine avente a oggetto presunte misure o pratiche restrittive adottate o applicate da un paese terzo. **Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

Emendamento

(19) Occorre che la Commissione possa avviare in qualsiasi momento un'indagine **trasparente** avente a oggetto presunte misure o pratiche restrittive **o discriminatorie** adottate o applicate da un paese terzo, **laddove ritenga che tale indagine sia nell'interesse dell'Unione.**

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Per decidere se un'indagine sia o meno nell'interesse dell'Unione, dovrebbero essere valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti, dei consumatori, dei lavoratori e delle parti sociali. La Commissione dovrebbe confrontare le conseguenze dell'avvio o meno di un'indagine con il relativo impatto e con le potenziali misure che potrebbero essere adottate a norma del presente regolamento, a tutela del più ampio interesse dell'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione all'obiettivo generale di conseguire la reciprocità aprendo i mercati dei paesi terzi e migliorando le opportunità di accesso al mercato per gli operatori economici dell'Unione e, in tale contesto, si potrebbe tener conto della presenza di offerenti di paesi terzi nel mercato degli appalti dell'UE. Dovrebbe, inoltre, essere preso in considerazione l'obiettivo di limitare eventuali oneri amministrativi superflui per le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori economici. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione ai settori considerati strategici in relazione agli appalti pubblici dell'UE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Dato l'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi meno sviluppati e dei paesi a reddito basso e

medio basso, nonché la loro integrazione nelle catene del valore globale, non sarebbe nell'interesse dell'Unione avviare un'indagine nei confronti di tali paesi a norma del presente regolamento, a meno che non vi siano indicazioni che facciano ragionevolmente sospettare l'elusione delle misure IPI adottate. Di conseguenza, il presente regolamento non è destinato ad applicarsi ai paesi meno sviluppati che beneficiano del regime "Tutto tranne le armi", ai paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, quali definiti al regolamento (UE) n. 978/2012, nonché ai paesi beneficiari del regime generale di cui al suddetto regolamento, a meno che l'economia di tali paesi non sia considerata competitiva nei settori interessati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) *Se l'esistenza di misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata*, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto **pubblico** per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

Emendamento

(20) **Quando svolge l'indagine**, è opportuno che la Commissione inviti il paese **terzo** interessato ad avviare consultazioni al fine di **eliminare eventuali misure o pratiche restrittive, porvi rimedio e migliorare in maniera efficace** in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE **nei mercati degli appalti e delle concessioni**.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Se le consultazioni con il paese in questione non consentono **un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto** per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione entro un termine ragionevole, occorre che la Commissione adotti **misure di adeguamento del prezzo, ove appropriato, da applicarsi alle offerte presentate da operatori economici originari del paese in questione e/o comprendenti beni e servizi originari di tale paese.**

Emendamento

(22) **Se l'indagine conferma l'esistenza di misure o pratiche restrittive e** le consultazioni con il paese in questione non consentono **misure correttive soddisfacenti che permettano di porre efficacemente rimedio alle gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso** per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione entro un termine ragionevole **o il paese terzo in questione rifiuta di avviare consultazioni,** occorre che la Commissione adotti, **a norma del presente regolamento, misure IPI sotto forma di adeguamento del punteggio o di esclusione delle offerte.**

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) **È opportuno che le misure in questione si applichino solo ai fini della valutazione delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese in questione. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario concentrarsi su talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri che, sebbene stabilite nell'Unione europea, non svolgono attività commerciali sostanziali che abbiano un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.**

Emendamento

(23) **È opportuno che una misura di adeguamento del punteggio si applichi solo ai fini della valutazione delle offerte presentate da operatori economici originari del paese in questione. Occorre che tale misura non influisca sul prezzo effettivamente fissato nel contratto da concludere con l'aggiudicatario.**

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *Le misure IPI dovrebbero essere applicate alle procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresi gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione. Le misure IPI dovrebbero inoltre essere applicate nel caso di specifici appalti aggiudicati nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, qualora esso sia soggetto a una misura IPI. Tuttavia, esse non dovrebbero applicarsi agli appalti al di sotto di una determinata soglia al fine di contenere gli oneri amministrativi globali per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. Al fine di evitare un'eventuale doppia applicazione di misure IPI, tali misure non dovrebbero applicarsi agli appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro, dal momento che sono già applicate in sede di conclusione di tale accordo.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) *Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che la Commissione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori prendano in debita considerazione gli effetti del presente regolamento al fine di non sovraccaricare le PMI. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe mettere a disposizione linee guida relative alle migliori pratiche per raggiungere tale obiettivo al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento e la sua coerente attuazione.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quater) Per evitare una possibile elusione delle misure IPI, è opportuno imporre obblighi contrattuali supplementari agli aggiudicatari. Tali obblighi dovrebbero applicarsi solo nel caso di procedure di appalto cui sia applicabile una misura IPI nonché agli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro nel quale tali appalti raggiungono o superano una determinata soglia e nei casi in cui l'accordo quadro sia soggetto a una misura IPI.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Occorre che le misure di adeguamento del prezzo non abbiano un impatto negativo sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici, la Commissione può sospendere le misure durante i negoziati.

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Al fine di semplificare l'applicazione di una misura di adeguamento del prezzo da parte delle

soppresso

amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, si dovrebbe presupporre che tutti gli operatori economici originari di un determinato paese terzo con il quale non vi sia alcun accordo sugli appalti pubblici siano soggetti alla misura, a meno che non possano dimostrare che meno del 50 % del valore totale dell'offerta è costituito da beni o servizi originari del paese terzo in questione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Gli Stati membri sono nella posizione migliore per individuare le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori, tenuti ad applicare la misura di adeguamento del prezzo. Per garantire che sia adottata un'azione a un livello adeguato e che l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri, è opportuno che la Commissione prenda la decisione finale, sulla base di un elenco presentato da ciascuno Stato membro. Se necessario, la Commissione può stabilire un elenco di propria iniziativa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo.

Emendamento

(27) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo.

Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano evitare di applicare le misure **di adeguamento del prezzo** che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti *per* soddisfare **determinati bisogni pubblici** essenziali, ad esempio **nel settore della salute e della sicurezza pubblica, o qualora l'applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell'appalto.**

Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano, **in via eccezionale**, evitare di applicare le misure **IPI** che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti **o qualora tali azioni siano volte a** soddisfare **determinate esigenze di politica pubblica** essenziali, ad esempio **in materia di salute pubblica o tutela dell'ambiente. L'applicazione di tali deroghe dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero informare la Commissione in modo tempestivo ed esaustivo per consentire l'adeguato monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori abbiano delle deroghe alle misure **di adeguamento del prezzo** che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio²⁰ o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio²¹. Inoltre occorre che i contratti conclusi con un operatore economico dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in violazione di misure **di adeguamento del prezzo** che limitano l'accesso dei beni e servizi non contemplati siano privi di effetti.

²⁰ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio che

Emendamento

(28) In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori abbiano delle deroghe alle misure **IPI** che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio²⁰ o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio²¹. Inoltre occorre che i contratti conclusi con un operatore economico dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in violazione di misure **IPI** che limitano l'accesso dei beni e servizi non contemplati siano privi di effetti.

²⁰ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio che

coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

²¹ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione o il ripristino di una misura di **adeguamento del prezzo** siano adottati mediante procedura d'esame.

coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

²¹ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Emendamento

(30) È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione o il ripristino di una misura **IPi** siano adottati mediante procedura d'esame **e che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio²² (regolamento sugli ostacoli agli scambi). Se necessario e per le questioni che incidono sul quadro giuridico dell'Unione in materia di appalti pubblici, la Commissione dovrebbe poter altresì chiedere il parere del Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.**

²² **Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali**

internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento dovrebbero essere usate solo per lo scopo per il quale sono state richieste e nel rispetto delle prescrizioni nazionali e dell'Unione in materia di protezione dei dati e di riservatezza. Dovrebbero di conseguenza applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 nonché l'articolo 28 della direttiva 2014/23/UE, l'articolo 21 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 39 della direttiva 2014/25/UE.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Relazioni periodiche della Commissione dovrebbero permettere di controllare l'applicazione e l'efficacia delle procedure stabilite nel presente regolamento.

(32) In linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1bis} e al fine, tra l'altro, di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per gli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione dovrebbe riferire sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame può essere seguito da opportune proposte legislative.

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (di seguito "il regolamento finanziario") prevede che le norme e i principi in materia di appalti applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sul pertinente acquis dell'UE sugli appalti pubblici. Nel riesaminare il regolamento finanziario, è pertanto opportuno prevedere l'applicazione del regolamento IPI anche agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione.

^{1bis} G U L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme comuni sul trattamento delle offerte che includono beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce misure destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti **pubblici** e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche **restrittive e discriminatorie nel settore degli appalti pubblici adottate o applicate da** paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione.

Esso prevede la possibilità **di applicare misure di adeguamento del prezzo a determinate offerte presentate per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e per l'aggiudicazione di concessioni in funzione dell'origine** degli operatori economici, dei beni **o** dei servizi **in questione**.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica **agli appalti** rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti:

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e/o servizi e per l'aggiudicazione di concessioni di lavori e**

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce misure destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti e delle concessioni dei paesi terzi **in materia di beni e servizi non contemplati**. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche **di** paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione.

Il presente regolamento prevede la possibilità **per la Commissione di imporre misure IPI, mediante atti di esecuzione, in relazione a misure o pratiche di paesi terzi che limitano l'accesso** degli operatori economici, dei beni **e** dei servizi **dei paesi terzi alle procedure di appalto nell'Unione**.

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica **alle procedure di appalto** rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti:

Emendamento

soppresso

di servizi. Esso si applica soltanto se i beni o servizi acquistati a scopi pubblici. Non si applica né se i beni sono acquistati a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni destinati alla vendita commerciale. Non si applica se i servizi sono acquistati a fini di rivendita commerciale o ai fini di un utilizzo nella prestazione di servizi destinati a scopi commerciali.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento si applica unicamente per quanto riguarda misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici applicate da un paese terzo in relazione all'acquisto di beni e servizi non contemplati. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

4 bis. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione o le misure che gli Stati membri e i relativi enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici potrebbero adottare ai sensi degli atti di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il presente regolamento si applica solo alle procedure di appalto avviate dopo la sua entrata in vigore. Una misura IPI si applica solo alle procedure di appalto in essa contemplate e avviate in qualsiasi momento compreso tra l'entrata in vigore di tale misura e la sua scadenza, revoca o sospensione. Un riferimento all'applicazione del presente regolamento e di eventuali misure IPI applicabili è inserito dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nei documenti di gara per le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura IPI.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Al fine di integrare adeguatamente i requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro derivanti da leggi, regolamentazioni o disposizioni amministrative, adottati a livello nazionale e di Unione, nonché da contratti collettivi compatibili con il diritto dell'Unione applicabile al contratto di appalto. Analogamente, durante l'esecuzione dei contratti si applicano gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate da tutti gli Stati membri ed elencate nell'allegato X della direttiva 2014/23/UE, nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE e nell'allegato XIV della direttiva 2014/25/UE.

Gli Stati membri informano la Commissione di qualunque difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dai rispettivi operatori economici nel tentativo di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi all'interno dell'UE o in paesi terzi, da essi riferita e riconducibile all'inosservanza del diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui al primo comma.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "operatore economico": *persona fisica o giuridica o ente pubblico o gruppo di tali persone e/o enti, inclusa qualunque associazione temporanea di imprese, che presenta un'offerta per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato;*

Emendamento

(a) "operatore economico": *operatore economico ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;*

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) "beni": beni di cui all'oggetto dell'appalto pubblico e ai relativi capitolati di appalto, esclusi i fattori produttivi, i materiali o gli ingredienti contenuti nei beni forniti;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) "valore stimato": valore stimato di un appalto calcolato ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) "prova": informazione, certificato, documento giustificativo, dichiarazione o altro mezzo di prova volto a dimostrare l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), tra i quali:

i) certificati di origine, dichiarazioni del fornitore o dichiarazioni di importazione per beni provenienti da paesi terzi;

ii) descrizione di processi produttivi (compresi campioni, descrizioni e fotografie) per i beni oggetto di fornitura;

iii) estratto di registri o di rendiconti finanziari pertinenti da cui si evinca l'origine dei servizi, compreso il numero di partita IVA;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quinquies) "misura di adeguamento del punteggio": la diminuzione relativa, di una determinata percentuale, del punteggio attribuito a un'offerta risultante dalla sua valutazione da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore sulla base dei

criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nei documenti di gara. Nei casi in cui il prezzo o il costo sia l'unico criterio di aggiudicazione dell'appalto, la misura di adeguamento del punteggio è l'aumento relativo, ai fini della valutazione delle offerte, di una determinata percentuale del prezzo proposto da un offerente;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "amministrazione aggiudicatrice": amministrazione aggiudicatrice ai sensi *dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE*;

Emendamento

(b) "amministrazione aggiudicatrice": amministrazione aggiudicatrice ai sensi *delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "ente aggiudicatore": ente aggiudicatore ai sensi *dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/CE e dell'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE*;

Emendamento

(c) "ente aggiudicatore": ente aggiudicatore ai sensi *delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE*;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) "parte interessata": qualsiasi persona o entità i cui interessi potrebbero essere lesi da una misura di un paese

terzo, quali imprese, associazioni di imprese, associazioni di categoria, sindacati o organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni dei consumatori;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "beni o servizi contemplati": beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici e/o concessioni comprensivo di impegni sull'accesso al mercato, che contempla detti beni e servizi;

soppresso

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) "beni o servizi non contemplati": beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea non ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici o concessioni, comprensivo di impegni sull'accesso al mercato e beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione ha concluso un siffatto accordo che non contempla tuttavia detti beni e servizi.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*(f) "misura o pratica **restrittiva e/o***

*(f) "misura o pratica **di paese terzo**":*

discriminatoria nel settore degli appalti": provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, procedura o prassi o una combinazione degli stessi, adottato o applicato da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori in un paese terzo, che si traducono in gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso di beni, servizi e/o operatori economici dell'Unione ***al mercato*** degli appalti ***pubblici*** o delle concessioni ***del paese in questione***.

provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, procedura o prassi o una combinazione degli stessi, ***di carattere generale, derivante da una politica nazionale o subnazionale***, adottato o applicato da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori in un paese terzo, che si traducono in gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso di beni, servizi e/o operatori economici dell'Unione ***ai mercati*** degli appalti o delle concessioni.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) "misura IPI": misura adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento che limita l'accesso di operatori economici e/o beni e servizi provenienti da paesi terzi al mercato degli appalti o delle concessioni dell'Unione nel settore degli appalti non contemplati;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) "appalti non contemplati": procedure di appalto per beni, servizi o concessioni rispetto a cui l'Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell'ambito di un accordo internazionale in materia di appalti o concessioni;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f quater) "appalti": "appalti pubblici" ai sensi della direttiva 2014/24/UE, "concessioni" ai sensi della direttiva 2014/23/UE e "appalti di lavori, forniture e servizi" ai sensi della direttiva 2014/25/UE;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f quinquies) "offerente": offerente ai sensi della definizione di cui alle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) "subappalto": incarico di terzi per l'esecuzione parziale di un appalto; la semplice fornitura di beni o parti necessari per la prestazione di un servizio non è considerata subappalto.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) PMI: PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della

soppresso

*Commissione*²³.

25 Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del presente regolamento l'esecuzione di lavori *e/o opere* ai sensi delle direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE è considerata prestazione di servizio.

Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, ***ad eccezione degli articoli 8 bis, paragrafo 3, e 8 bis, paragrafo 7***, l'esecuzione di lavori o ***di un'opera*** ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è considerata prestazione di servizio.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Norme in materia di origine

Emendamento

Determinazione dell'origine

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio***²⁶.

Emendamento

soppresso

²⁶ ***Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che***

*istituisce un codice doganale comunitario
(GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1).*

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine dell'operatore economico che lo presta.*

soppresso

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui gode del diritto di residenza permanente;

(a) per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui ***tale persona*** gode del diritto di residenza permanente;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) ***se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione***, il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale;

(i) il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale, ***che comporta un legame diretto ed effettivo con l'economia del paese in questione***;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

(ii) ***lo Stato membro*** in cui la persona giuridica è ***stabilita e*** svolge un'attività commerciale sostanziale che ***comporti un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro*** in questione.

Emendamento

(ii) ***se*** la persona giuridica ***non*** svolge un'attività commerciale sostanziale ***nel territorio del paese*** in cui è ***costituita o altrimenti organizzata***, la sua ***origine è l'origine della persona o delle persone*** che possono esercitare, in maniera diretta o indiretta, un'***influenza dominante sulla persona giuridica perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria o in virtù di norme che la disciplinano.***

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera b), punto ii) del primo comma, ***se la persona giuridica non svolge un'attività commerciale sostanziale che comporti un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro, la sua origine è l'origine della persona o delle persone che possiedono o controllano la persona giuridica.***

Emendamento

Ai fini della lettera b), punto ii) del primo comma, ***si presume che la persona o le persone esercitino un'influenza dominante sulla persona giuridica in uno dei seguenti casi in cui, direttamente o indirettamente:***

(a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto della persona giuridica;

(b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dalla persona giuridica;

(c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona giuridica.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Una persona giuridica è considerata "posseduta" da persone di un determinato paese se più del 50% del capitale proprio è di proprietà di persone di tale paese.

soppresso

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Una persona giuridica è considerata "controllata" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l'operato.

soppresso

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso in cui un operatore economico sia un gruppo di persone fisiche o giuridiche e/o enti pubblici e almeno uno di tali persone o enti sia originario di un paese terzo i cui operatori economici, beni e servizi siano soggetti a una misura IPI, la misura IPI stessa si applicherà anche alle offerte presentate dal gruppo. Quanto sopra non si applica qualora la partecipazione al gruppo di tali persone o enti sia inferiore al 15 % del valore dell'offerta in questione, salvo che le persone o gli enti siano necessari per raggiungere la maggioranza per almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono richiedere all'operatore economico, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto, di fornire, chiarire o integrare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'operatore economico entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia pienamente conforme con i principi di parità di trattamento e trasparenza. Le offerte degli operatori economici che non forniscono tali informazioni o documentazione sono respinte in base alle norme applicabili alla procedura di aggiudicazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Per l'applicazione degli obblighi contrattuali supplementari all'aggiudicatario prevista dall'articolo 9 bis, l'origine dei bene è stabilita in conformità degli articoli da 59 a 62 del regolamento (UE) n. 952/2013, mentre l'origine dei servizi è determinata in base all'origine dell'operatore economico che lo presta.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Capo II
Esenzioni

soppresso

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento non si applica alle offerte ***il cui valore totale è costituito per più del 50%*** da ***beni e/o servizi originari*** dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012²⁷ e dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, quali definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012.

²⁷ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica alle offerte ***presentate da un operatore economico originario*** dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012²⁷ e dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, quali definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012. ***La Commissione può esentare le offerte presentate da un operatore economico originario di paesi in via di sviluppo beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, a meno che l'economia di tali paesi non sia considerata competitiva nei settori interessati.***

²⁷ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

Articolo 5

soppresso

Esenzione delle offerte presentate da PMI

Il presente regolamento non si applica alle offerte presentate da PMI²⁸ che sono stabilite nell'Unione e svolgono un'attività commerciale sostanziale che comporta un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro.

²⁸ Secondo la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 74

Proposta di regolamento Capo 3 – titolo

Testo della Commissione

Indagini, consultazioni *e* misure *di adeguamento del prezzo*

Emendamento

Indagini, consultazioni, misure *e obblighi contrattuali supplementari*

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Indagini

Emendamento

Indagini *e consultazioni*

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione *può avviare*

Emendamento

1. Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione, *avvia, di*

in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un'indagine su presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie applicate nel settore degli appalti. Se avvia un'indagine, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con il quale invita le parti interessate e gli Stati membri a fornirle tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito.

propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell'Unione, del Parlamento europeo o di uno Stato membro, un'indagine su una presunta misura o pratica di paese terzo attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La notifica di avvio contiene la valutazione preliminare della Commissione della misura o pratica di paese terzo e l'invito alle parti interessate dell'Unione e agli Stati membri a fornire alla Commissione le informazioni entro un termine prestabilito.

La Commissione mette a disposizione sul proprio sito Internet il formulario che le parti interessate o gli Stati membri sono tenuti a completare al fine di presentare una denuncia motivata.

Per decidere se sia necessario avviare un'indagine nell'interesse dell'Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. Non si può avviare un'indagine se la Commissione, in base a tutte le informazioni fornite, giunge con chiarezza alla conclusione che non è nell'interesse dell'Unione avviare siffatta indagine.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Dopo la pubblicazione dell'avviso, la Commissione invita il paese terzo in questione a presentare il proprio parere, fornire informazioni e avviare consultazioni con la Commissione al fine di porre rimedio alla presunta misura o pratica di paese terzo. La Commissione informa periodicamente le parti interessate, il Parlamento europeo e gli

Stati membri in seno al comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La Commissione valuta se il paese terzo in questione ha adottato o applica presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri, dei dati da essa raccolti durante l'indagine o sulla base di entrambi. La valutazione è conclusa entro otto mesi dall'avvio dell'indagine.** In casi debitamente giustificati **il termine può essere prorogato di quattro mesi.**

Emendamento

2. **L'indagine e le consultazioni sono concluse entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di avvio.** In casi debitamente giustificati, **la Commissione può, prima della scadenza del primo termine di sei mesi, prorogare tale periodo di tre mesi attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informando il paese terzo, le parti interessate, il Parlamento europeo e gli Stati membri.**

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Una volta concluse l'indagine e le consultazioni, la Commissione pubblica una relazione contenente le conclusioni principali dell'indagine e le misure proposte. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione, qualora in esito all'indagine concluda che **il paese terzo in**

Emendamento

3. La Commissione, qualora in esito all'indagine concluda che **le presunte**

questione non applica misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti, o che *tali misure o pratiche* non danno luogo a restrizioni dell'accesso degli operatori economici o dei beni e servizi dell'Unione *ai mercati* degli appalti *pubblici* e delle concessioni, chiude l'indagine.

misure o pratiche *di paese terzo non sono applicate* o che non danno luogo a *gravi e ricorrenti* restrizioni dell'accesso degli operatori economici, dei beni o servizi dell'Unione *al mercato* degli appalti e delle concessioni *del paese terzo*, chiude l'indagine *e pubblica un avviso di conclusione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *La Commissione, una volta conclusa l'indagine, pubblica una relazione contenente le sue conclusioni principali.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *La Commissione può sospendere le indagini e le consultazioni in qualsiasi momento se il paese terzo:*

(a) adotta misure correttive soddisfacenti che pongano rimedio alle gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso di operatori economici o di beni o servizi dell'Unione migliorando effettivamente tale accesso o

(b) si impegna nei confronti dell'Unione a interrompere o a eliminare gradualmente la misura o la pratica di paese terzo entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a tre mesi.

La Commissione riavvia l'indagine e le consultazioni in qualsiasi momento qualora concluda che le ragioni per la

sospensione non siano più valide.

La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in caso di sospensione o riavvio dell'indagine e delle consultazioni.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Misure IPI

1. La Commissione, qualora in esito ad un'indagine e alle consultazioni ai sensi dell'articolo 6 accerti l'esistenza di una misura o pratica di paese terzo, impone una misura IPI mediante un atto di esecuzione. Una misura IPI si applica solo se l'oggetto principale della procedura di appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione, come specificato nel paragrafo 7, lettera a). La procedura di appalto non è concepita con l'intenzione di escludere

tale procedura dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Alla luce delle informazioni disponibili, la misura IPI è determinata sulla base dei seguenti criteri:

(a) proporzionalità della misura IPI in relazione alla misura o pratica di paese terzo;

(b) disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni e i servizi in questione al fine di evitare o ridurre al minimo un impatto negativo rilevante sulle amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;

(c) partecipazione delle imprese del paese terzo interessato alle attività di appalto nel mercato interno, traendo vantaggio dalla mancanza di reciprocità.

3. La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto del valore stimato di almeno 10 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto per lavori e concessioni e di almeno 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto per beni e servizi.

4. La misura IPI si applica anche in caso di specifici appalti aggiudicati nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, nei casi in cui tali sistemi siano soggetti alla misura IPI, ad eccezione di specifici appalti di valore stimato inferiore ai rispettivi valori stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dall'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE.

La misura IPI non si applica alle procedure per l'aggiudicazione di appalti sulla base di un accordo quadro. La misura IPI non si applica, inoltre, a singoli lotti da aggiudicare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/25/UE.

5. Nel suo atto di esecuzione, la Commissione può decidere, entro l'ambito di applicazione stabilito al paragrafo 7 del

presente articolo, di limitare l'accesso di operatori, beni o servizi di paesi terzi alle procedure di appalto richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di:

- a) imporre una misura di adeguamento del punteggio alle offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo;*
- b) escludere le offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo; o*
- c) imporre una combinazione di quanto indicato alle lettere a) e b) se diversi settori o categorie di beni e servizi sono soggetti alle misure IPI.*

6. La misura di adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 5, lettera a), si applica solo ai fini della valutazione e della classifica delle offerte. Tale misura non influisce sul prezzo fissato nel contratto da concludere con l'aggiudicatario.

7. L'atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, specifica l'ambito di applicazione della misura IPI, compresi:

- a) i settori o le categorie di beni, servizi e concessioni sulla base del vocabolario comune per gli appalti nonché delle eventuali deroghe applicabili;*
- b) categorie specifiche di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;*
- c) categorie specifiche di operatori economici;*
- d) per quanto concerne la misura di adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 5, lettera a), il valore espresso in percentuale dell'adeguamento, fissato al 100 % del punteggio della valutazione dell'offerta in funzione del paese terzo e del settore di beni, servizi, lavori o concessioni previsti.*

8. *Nel determinare la misura IPI sulla base delle opzioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) o c), la Commissione sceglie il tipo di misura che risolverebbe nel modo più efficace il livello di restrizione concernente gli operatori dell'UE nei mercati dei paesi terzi.*

9. *La Commissione può revocare la misura IPI o sospenderne l'applicazione se il paese terzo adotta misure correttive soddisfacenti, che pongano rimedio alle restrizioni all'accesso di beni, servizi o operatori economici dell'Unione ai suoi mercati degli appalti o delle concessioni, o se adotta impegni intesi a porre fine alla misura o pratica in questione. Se ritiene che le misure correttive o gli impegni assunti siano stati revocati, sospesi o attuati in modo inadeguato, la Commissione rende pubbliche le sue conclusioni e ripristina l'applicazione della misura IPI in qualsiasi momento. La Commissione può revocare, sospendere o ripristinare una misura IPI nel rispetto della procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e pubblicare successivamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

10. *Una misura IPI scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Una misura IPI può essere prorogata per una durata di cinque anni. Nove mesi prima della data di scadenza della misura IPI, la Commissione avvia di propria iniziativa un riesame della misura IPI in questione pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale riesame si conclude entro sei mesi. A seguito di tale riesame, la Commissione può prorogare la durata della misura IPI, adeguarla appropriatamente o sostituirla con una diversa misura IPI.*

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 9**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Autorità o enti interessati

La Commissione determina le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono oggetto della misura. Ciascuno Stato membro presenta un elenco di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori o di categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori adeguato, sul quale si baserà la decisione della Commissione. La Commissione vigila affinché sia adottato un adeguato livello d'azione e l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri.

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Obblighi contrattuali supplementari per l'aggiudicatario

1. Nelle procedure di appalto in cui è applicabile una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro in cui il valore stimato di tali appalti è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, rispettivamente, e in cui gli accordi quadro sono soggetti alla misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono inoltre, tra le condizioni contrattuali con l'aggiudicatario:

a) un obbligo a non concedere in subappalto, anche attraverso la fornitura

di beni o parti, più del 25 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI;

b) per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, un impegno affinché, per la durata dell'appalto, i beni forniti e/o i servizi prestati in sua esecuzione e originari di un paese terzo soggetto alla misura IPI rappresentino non più del 25 % del valore totale dell'appalto, siano tali beni e/o servizi forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore;

c) un obbligo a fornire, su richiesta, prove adeguate corrispondenti alle lettere a) o b) all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto;

d) una penale proporzionata, nel caso di non osservanza degli impegni di cui alle lettere a) o b), del 25 % del valore totale dell'appalto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), è sufficiente fornire prove attestanti che più del 75 % del valore totale del contratto è originato in paesi diversi dal paese terzo soggetto alla misura IPI.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore chiedono delle prove qualora emergano elementi che facciano ragionevolmente sospettare il mancato rispetto di quanto previsto dal paragrafo 1, lettere a) o b), o se il contratto è aggiudicato da un gruppo di operatori economici che comprende una persona giuridica originaria di un paese terzo soggetto a una misura IPI.

3. Come previsto nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, per le offerte presentate da PMI autonome originarie dell'Unione o di paesi terzi con i quali l'Unione ha stipulato un accordo internazionale in materia di appalti, la Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione orientamenti sulle migliori pratiche per

garantire l'efficacia del presente regolamento e la sua coerente attuazione. Tali orientamenti tengono conto, in particolare, delle esigenze di informazione delle PMI.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento alle condizioni supplementari previste dal presente articolo nella documentazione per le procedure di appalto cui è applicabile una misura IPI.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto *o della concessione* la misura *di adeguamento del prezzo* se:

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, *in via eccezionale*, di non applicare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto la misura *IPI* se:

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) non esistono beni o servizi dell'Unione e/o beni o servizi contemplati che soddisfano i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) vi sono solo offerte di operatori economici originari di un paese terzo oggetto di una misura IPI o se solo tali offerte soddisfano i requisiti di gara; o

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse generale quali la salute pubblica o la tutela dell'ambiente;

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'applicazione delle misure comporterebbe un aumento sproporzionato del prezzo o dei costi del contratto.

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che non intende applicare **la misura di adeguamento del prezzo menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 69 della direttiva 2014/25/UE o nel bando di concessione ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/23/UE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro **dieci** giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara.**

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che non intende applicare **una** misura **IPI** ne dà comunicazione alla Commissione **senza indugio e in ogni caso entro trenta** giorni **prima dell'aggiudicazione dell'appalto, e motiva in modo dettagliato il ricorso alla deroga.**

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ragioni alla base della decisione di non applicare la misura **di adeguamento del prezzo** e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

Emendamento

(d) ragioni alla base della decisione di non applicare la misura **IPI** e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualsiasi richiesta di deroga sulla base del presente articolo richiede l'approvazione della Commissione prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione può opporsi a una richiesta di deroga a una misura IPI se la notifica è priva di una motivazione sufficientemente dettagliata. La Commissione comunica senza indebito ritardo all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la sua decisione.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'amministrazione aggiudicatrice e/o l'ente aggiudicatore che procede all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara conformemente all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE e decide di non applicare una misura di adeguamento del prezzo, ne fa menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato ai sensi dell'articolo 50 della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 70 della direttiva 2014/25/UE o nell'avviso di aggiudicazione della concessione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto.

soppresso

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

(a) denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

(b) descrizione dell'oggetto dell'appalto o della concessione;

(c) *informazioni sull'origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi ammessi;*

(d) *motivazione del ricorso alla deroga;*

(e) *se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di misure **di adeguamento del prezzo** adottate o ripristinate ai sensi del presente regolamento sono privi di effetti.

Emendamento

2. I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di misure **IPI** adottate o ripristinate ai sensi del presente regolamento sono privi di effetti.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Risorse

La Commissione assicura che un'adeguata quantità di risorse sia assegnata all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2018 e in seguito almeno ogni *tre* anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ***alle procedure di aggiudicazione*** degli appalti ***pubblici o*** delle concessioni nei paesi terzi. ***A tal fine***, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie.

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito almeno ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ***ai mercati*** degli appalti ***e*** delle concessioni nei paesi terzi. Gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie ***in merito all'applicazione delle misure a norma del presente regolamento, anche riguardo al numero di procedure di appalto a livello centralizzato e decentrato in cui è stata applicata una determinata misura IPI, al numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti a tale misura IPI, nonché ai casi in cui è stata applicata una specifica deroga dalla misura IPI. La relazione è resa pubblica.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Basandosi sulle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione istituisce a livello dell'Unione una banca dati sui contratti di appalti pubblici o le

procedure di aggiudicazione delle concessioni con paesi terzi e sull'applicazione di misure IPI a norma del presente regolamento. La Commissione aggiorna annualmente la banca dati.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Articolo 17

Modifica della direttiva 2014/25/CE

Gli articoli 85 e 86 della direttiva 2014/25/UE sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Riesame

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare il termine per il secondo riesame fino a cinque anni. In caso di proroga, la Commissione informa preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.